

Giurisprudenza

La rinuncia alla pretesa del debito è affare solo dei diretti interessati

11 Aprile 2019

Si tratta di una scelta che non produce effetti nei confronti di terzi, anche in caso di cessione di crediti litigiosi, tra i quali una richiesta di rimborso presentata all'Agenda delle entrate

Thumbnail

Image not found or type unknown
La dichiarazione con cui un dirigente rinuncia ai propri compensi e al proprio Tfr, non è prova sufficiente a far cadere i presupposti impositivi per l'applicazione della ritenuta d'acconto e in caso di trasferimento del credito litigioso con il Fisco spetta al cessionario l'infondatezza della pretesa tributaria (Cassazione, ordinanza n. 8012/2019).

Evoluzione processuale della vicenda

La vicenda trae origine dalla cessione, da parte di una società, dei propri crediti litigiosi, tra i quali si annoverava quello relativo a un'istanza di rimborso presentata all'Agenda delle entrate dalla cedente e, successivamente, reiterata dalla cessionaria. A quest'ultima l'Agenda rispondeva con espresso diniego.

La domanda di rimborso nasceva dalla remissione del debito di un dirigente ai propri compensi e al proprio Tfr, a seguito della quale, a parere della ricorrente, cadrebbero i presupposti impositivi per l'applicazione della ritenuta d'acconto.

La società cessionaria, titolare del diritto di credito al rimborso, ricorreva prima alla Commissione tributaria provinciale, che rigettava il ricorso, e poi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che confermava la decisione di primo grado.

Il giudice regionale respingeva la domanda, affermando che non vi era prova che il dirigente avesse rinunciato ai propri crediti di lavoro né che la società non avesse corrisposto il Tfr e i compensi.

La società ricorre alla Corte di cassazione per i seguenti due motivi:

- violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 cc, nonché degli articoli 1236 cc e 1 della legge n. 4/1953. La prova della rinuncia del dirigente alla liquidazione del Tfr e del compenso da liquidatore emergerebbe, invece, dalla remissione del debito ex articolo 1236 del codice civile
- violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 cc, 212 cpc, 2711 e 2709 cc, nonché dell'articolo 1, comma 2, Dlgs 546/1992, ricadendo sul giudice il dovere di integrare l'attività istruttoria ove ritenuta insufficiente quella agli atti.

Pronuncia della Cassazione

La Corte suprema, chiamata a decidere della controversia, respinge i motivi di ricorso considerandoli infondati.

Con il primo, la contribuente lamenta l'erronea attribuzione, da parte dei giudici di appello, di "*mera dichiarazione priva di pregio giuridico e per questo probatorio*" alle dichiarazioni di remissione del debito. Secondo la contribuente, esse costituiscono invece un negozio abdicativo del proprio diritto a mezzo di un atto unilaterale recettizio, con valenza probatoria, a fronte della quale sarebbe spettato all'Agenzia la prova contraria.

La Cassazione si sofferma sull'istituto della remissione del debito, affermando che, nell'ambito dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento, la dichiarazione di remissione del debito, ex articolo 1236 cc, è strutturata quale negozio unilaterale recettizio, relativamente al quale la dichiarazione *a parte creditoris* si presume accettata dal debitore e produce, pertanto, i suoi tipici effetti estintivi dal momento in cui la comunicazione perviene a conoscenza della persona alla quale è destinata (articolo 1334 cc.), a meno che questa, conosciuta la volontà remissiva, non dichiari, entro un termine congruo, di ricusarla e, quindi, di non volerne profittare; ed è altrettanto incontestabile che i suoi effetti non possono essere disconosciuti dal creditore, una volta che egli stesso abbia manifestato l'intento abdicativo al debitore.

Sebbene quanto sopra sostenuto, i giudici di legittimità precisano che la costruzione giuridica della remissione come atto unilaterale recettizio che ha effetti estintivi del debito, riversandosi quanto alle sue conseguenze processuali nell'alveo della efficacia probatoria tra le parti del rapporto, "*non si riflette, con altrettanta efficacia processuale, nei confronti di un terzo creditore*" estraneo al rapporto remissivo e che, al contrario, trae titolo del suo credito proprio dalla conservazione del rapporto creditorio tra remittente e debitore beneficiario.

Secondo la Cassazione, nell'ipotesi dell'Amministrazione finanziaria, *“una volta che sia stato dichiarato un debito fiscale che trovi causa nella ricchezza trasferita da un soggetto, obbligato alla trattenuta a titolo di acconto, ad altro soggetto, cui quel credito spetta, non può essere sufficiente l'atto unilaterale recettizio di rinuncia al credito a costituire prova del venir meno del presupposto impositivo”*.

Da ciò consegue che, ai fini processuali, resta sempre a carico del debitore fiscale e, per l'ipotesi di cessione del presunto credito d'imposta litigioso, del cessionario, offrire la prova del venir meno dell'operazione assoggettabile a imposta.

Corretto, pertanto, è stato l'operato del giudice regionale che, evidenziando la carenza documentale, ha ritenuto la documentazione allegata non sufficiente a provare quanto preteso dalla società ricorrente.

A giudizio della Cassazione è infondato anche il secondo motivo, con il quale la ricorrente pretende che la documentazione allegata, costituendo evidentemente quanto meno un principio di prova favorevole alla società, avrebbe dovuto obbligare il giudice ad acquisire, ex articoli 212 cpc e 2711 cc, ulteriore utile documentazione.

Oltre al dato letterale delle norme invocate, che evidenziano la discrezionalità e non l'obbligo per il giudice di disporre l'acquisizione dei documenti ivi menzionati, vi è anche la considerazione che *“la ricorrente interessata avrebbe potuto produrre la documentazione probatoria utile a sostenere la propria pretesa invece di scegliere di procedere anche in assenza”*.

di

Salvatore Tiralongo

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/rinuncia-alla-pretesa-del-debito-e-affare-solo-dei-diretti>